



autostrada del Brennero

**FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DELLE STAZIONI
AUTOSTRADALI, DEI CENTRI PER LA SICUREZZA AUTOSTRADALE, DELLE
AREE DI SERVIZIO DA BRENNERO A CAMPOGALLIANO E DI GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE PER I GRUPPI ELETTOGENI DI EMERGENZA, PER UN
PERIODO DI 36 MESI**

4

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:

Dicembre 2018

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE

(ing. Carlo Costa)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(p.i. Giorgio Vivaldi)

INDICE

ART. 1	NORME APPLICABILI	4
ART. 2	DEFINIZIONI.....	4
ART. 3	OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 4	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	4
ART. 5	PREZZI	5
ART. 6	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	5
ART. 7	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 8	DURATA DEL CONTRATTO	7
ART. 9	PENALI	7
ART. 10	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO.....	8
ART. 11	CONTESTAZIONI E RISERVE.....	8
ART. 12	MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	8
ART. 13	RECESSO.....	9
ART. 14	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE.....	9
ART. 15	REVISIONE PREZZI.....	10
ART. 16	SUBAPPALTO	10
ART. 17	NOMINA DI UN REFERENTE.....	10
ART. 18	CONTABILITÀ E MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI	11
ART. 19	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	11
ART. 20	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO I TERZI	12
ART. 21	GARANZIE.....	12
ART. 22	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA	13
ART. 23	VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI	13
ART. 24	PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO	14
ART. 25	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE.....	14
ART. 26	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE	14
ART. 27	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	15
ART. 28	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	15
ART. 29	DOMICILIO LEGALE	16
ART. 30	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	16
ART. 31	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE.....	16
ART. 32	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	17
ART. 33	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	18
ART. 34	ULTERIORI DOCUMENTI	18

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo alla fornitura di gasolio per il riscaldamento delle stazioni autostradali, dei centri per la sicurezza autostradale, delle aree di servizio da Brennero a Campogalliano e di gasolio per autotrazione per i gruppi elettrogeni di emergenza, per un periodo di 36 mesi.

Premesso che:

- Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- Il Comitato Esecutivo di Autostrada del Brennero S.p.A., con delibera n. 7 del 20 luglio 2018, ha approvato la fornitura di gasolio per il riscaldamento delle stazioni autostradali, dei centri per la sicurezza autostradale, delle aree di servizio da Brennero a Campogalliano e di gasolio per autotrazione per i gruppi elettrogeni di emergenza, per un periodo di 36 mesi;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero S.p.A. ha proceduto mediante procedura aperta e aggiudicazione al prezzo più basso, nel rispetto dell'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara, è risultato aggiudicatario l'operatore economico, con lo sconto offerto di euro rispetto al prezzo al litro di gasolio da riscaldamento e di gasolio da autotrazione (materia prima più accise), risultante dal listino dei prezzi all'ingrosso emesso dalla Camera di Commercio della Provincia di Trento;
- l'operatore economico dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recato sui posti dove dovrà eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le medesime realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'operatore economico dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria delle prestazioni oggetto di appalto.

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n° 1839/TN – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor....., nato a il nella sua qualità didell'operatore economico, con sede in, via n°....., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n° di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n°, (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 NORME APPLICABILI

Il presente contratto è disciplinato dagli elaborati progettuali e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici”;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi del 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato:** il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Appaltatore:** L’operatore economico al quale Autostrada del Brennero S.p.A. ha affidato l’esecuzione delle prestazioni;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **DEC:** Il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- **RUP:** il Responsabile unico del procedimento.

ART. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio per il riscaldamento delle stazioni autostradali, dei centri per la sicurezza autostradale, delle aree di servizio da Brennero a Campogalliano e di gasolio per autotrazione per i gruppi elettrogeni di emergenza, per un periodo di 36 mesi.

Le prestazioni da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte nel Capitolato, negli elaborati di progetto e in tutti i documenti messi a disposizione dell'appaltatore.

ART. 4 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale è di netti euro (in cifre) _____ euro
_____ (in lettere).

Tale importo è così suddiviso:

- Prestazioni:	euro
- Costi per la sicurezza:	euro 296,79

IMPORTO CONTRATTUALE	euro

L'importo delle prestazioni sopra indicato è determinato moltiplicando le quantità oggetto di fornitura (litri 540.000) per il prezzo unitario offerto (euro per litro di gasolio), determinato in base allo sconto offerto rispetto al prezzo al litro posto a base di gara (valore assoluto con cifra al millesimo e non in percentuale).

In corso di esecuzione del contratto, il prezzo unitario effettivo sarà determinato come indicato al successivo articolo "PREZZI".

Gli importi stimati per le singole prestazioni potranno variare, tanto in più quanto in meno, nella legittimità e nei limiti stabiliti dall'articolo "modifiche, variazioni e varianti contrattuali", senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

ART. 5 PREZZI

Il prezzo unitario effettivo del gasolio fornito sarà determinato sottraendo lo sconto offerto in sede di gara al prezzo al litro risultante dal listino dei prezzi emesso dalla C.C.I.A.A. di Trento, riferito al periodo in cui avviene la fornitura e alla fascia di quantità ordinata, indipendentemente dal luogo di scarico del prodotto.

Per la tipologia di gasolio per riscaldamento, il prezzo da applicare sarà quello riferito al prodotto "Gasolio da riscaldamento (0,1% zolfo)". Sarà applicata, solo se dovuta, la maggiorazione per le sole consegne sopra i 1.000 metri s.l.m. e la maggiorazione "Artico" solo quando espressamente richiesto in ordine.

Per la tipologia di gasolio da autotrazione, il prezzo da applicare sarà quello riferito al prodotto "Gasolio per autotrazione extra-rete tipo BTZ" comprensivo della maggiorazione "artico". Sarà applicata, solo se dovuta, la maggiorazione per le sole consegne sopra i 1.000 metri s.l.m.

Non verranno applicati interessi per pagamenti dilazionati.

Nel caso di ordine cumulativo per più impianti e luoghi verrà applicato il prezzo unitario del gasolio riferito alla fascia di carico totale dell'ordine medesimo, anche se per ragioni organizzative o gestionali, l'Appaltatore dovesse suddividere le consegne in più viaggi. Pertanto, qualora le consegne dovessero interessare più luoghi o Province, verrà applicato solo il listino provinciale della C.C.I.A.A. di Trento con i prezzi unitari attinenti la fascia della quantità totale di combustibile riferito all'ordine.

Lo sconto offerto in sede di gara deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Dopo aver effettuato la consegna relativa all'ordine da parte della Società, l'Appaltatore emette la relativa fattura elettronica, facendo riferimento ai quantitativi di gasolio risultanti dai documenti di trasporto, che dovranno essere controfirmati dal conducente dell'autobotte e dall'incaricato della Società che ha presenziato alla consegna, e al prezzo unitario determinato come descritto al precedente articolo "PREZZI".

Non si disporrà il pagamento della fattura nei tempi sopra descritti, qualora dalle

verifiche contabili si riscontrasse un importo maggiore del dovuto, fintanto che l'Appaltatore non provvederà ad emettere una nota di credito per la copertura della differenza accertata.

Non saranno riconosciuti interessi di alcun genere, per pagamenti dilazionati rispetto alla consegna, anche se i pagamenti stessi avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

A norma della legge n. 205 del 2017, la fattura elettronica dovrà essere inviata alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio). Il codice destinatario a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero Spa è: P62QHVVQ.

Le fatture dovranno recare obbligatoriamente la dicitura "IVA in regime di scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".

Il pagamento, a mezzo accredito su conto corrente bancario dedicato comunicato alla Società, avverrà a 60 giorni data fattura, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero gli altri Enti eventualmente competenti tramite DURC.

Da ogni pagamento verrà trattenuto lo 0,5% dell'importo di fattura, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del Codice (che verrà corrisposto in sede di liquidazione finale al termine della commessa, previo accertamento della regolare esecuzione e della regolarità contributiva e previdenziale) e l'eventuale somma corrisposta a titolo di intervento sostitutivo eventualmente effettuato dalla Società, ai sensi degli articoli 30, commi 5 e 6, e 105, comma 10, del Codice. Verrà inoltre decurtato dal primo pagamento utile l'ammontare delle eventuali penali.

ART. 7 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo la sottoscrizione del contratto, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore, indicando le aree e descrivendo i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di cui al periodo precedente le prestazioni che l'Appaltatore dovrà eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

Qualora l'Appaltatore non si presentasse nel giorno stabilito per la sottoscrizione del verbale di consegna delle prestazioni, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall'Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto e salvo, in ogni caso, il diritto della Società a ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di **36 (trentasei) mesi**, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nell'ambito del periodo contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi previsti dal Capitolato e da eventuali ordini di servizio emessi da parte del DEC.

Qualora al termine dei 36 mesi non sia stato utilizzato l'intero importo contrattuale, la Società si riserva la possibilità di prorogare i tempi contrattuali, sino alla concorrenza dell'importo contrattuale complessivo.

Rimane aperta per la Società la possibilità di proroga prevista dall'articolo 106, comma 11, del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, qualora la medesima non fosse ultimata entro il termine del contratto in essere.

La Società gestisce la tratta autostradale Brennero – Verona – Modena, come da convenzione sottoscritta con ANAS, in proroga tecnica rispetto alla scadenza della concessione stessa e nelle more dell'individuazione di eventuale altro concessionario, al fine di garantire la continuità della gestione. Qualora dovesse avvenire il subentro di altro concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza del presente appalto, il nuovo concessionario avrà facoltà di subentrare nel contratto in essere alle medesime condizioni. In difetto di esercizio del citato diritto potestativo di subentro, il contratto si scioglierà alla data finale della gestione autostradale da parte della Società (condizione risolutiva), senza che l'Impresa possa reclamare alcunché a titolo di risarcimento, indennizzo, o a qualunque altro titolo. Al fine del tempestivo esercizio del diritto di cui sopra, sarà onere della Società segnalare al subentrante l'esistenza di tale clausola contrattuale.

Il disposto di cui sopra si applica, limitatamente alle parti scorporate, anche in caso di scorporo, scissione o cessione di parti della Società o rami aziendali.

ART. 9 PENALI

L'Appaltatore dovrà essere in grado di soddisfare gli ordini della Società a termini di contratto e di Capitolato.

Verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni ora di ritardo nella consegna del gasolio rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 5 del Capitolato a decorrere dall'ordine impartito per iscritto (PEC, mail, fax).

Nel caso in cui la Società fosse costretta ad approvvigionarsi presso altri fornitori, oltre alla penale prevista, saranno addebitate eventuali maggiori spese (differenza tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente di mercato, oltre a spese aggiuntive).

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo all'applicazione della penale medesima.

ART. 10
STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio scritti, riportanti le ragioni tecniche e le finalità degli ordini stessi, il DEC impartirà all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatto salvo il diritto di iscriverne riserva nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo "CONTESTAZIONI E RISERVE".

ART. 11
CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per quanto attiene alle contestazioni e alle riserve si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente contratto. Troveranno, inoltre, applicazione le previsioni di cui agli articoli 205 e 206 del Codice.

In ogni caso, l'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalle contestazioni o dalle riserve.

Le eventuali riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e dovranno indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore riterrà che gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 12
MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

L'esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e dai documenti allegati. Pertanto, nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'Appaltatore, se non preventivamente disposta dal DEC nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice e dall'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di modifiche contrattuali non autorizzate dal DEC, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. L'Appaltatore, pertanto, non avrà diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Parimenti spetta alla Società il diritto di diminuire l'entità delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che all'Appaltatore spetti indennità alcuna.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento delle prestazioni per un valore oltre al quinto dell'importo contrattuale la Società darà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione delle prestazioni e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Società darà comunicazione all'Appaltatore delle proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intenderà manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Qualora la Società non comunichi le proprie determinazioni nel termine fissato, si intenderanno accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Nel caso di cui al periodo precedente, la perizia sarà accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le variazioni saranno valutate ai prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti fissato un prezzo, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità previste dal medesimo articolo. La Società potrà ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il DEC potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

ART. 13 RECESSO

È facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai sensi dell'art. 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e dell'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Trova applicazione, altresì, quanto stabilito al comma 6 dall'art. 109 del Codice.

ART. 14 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione della prestazione.

In merito alla sospensione e alla ripresa dell'esecuzione delle prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice e all'articolo 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. In seguito alla cessazione delle cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, che verrà inserito all'interno del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, redatto dal DEC e sottoscritto anche dall'Appaltatore.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporterà per

l'Appaltatore il diritto per l'ottenimento di alcun indennizzo o compenso, mentre nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, sarà dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal DEC per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale da parte dell'Appaltatore e/o da parte di dipendenti del medesimo e/o di imprese subcontraenti, non determinerà l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

ART. 15 REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi non è ammissibile e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

ART. 16 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nel limite complessivo del 30% dell'importo contrattuale, secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

ART. 17 NOMINA DI UN REFERENTE

L'Appaltatore dovrà nominare un referente, che assumerà la gestione di ogni ordinativo, il quale dovrà fornire - prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto - un suo recapito telefonico e dovrà essere reperibile dalle ore 8 alle 17 dal lunedì al venerdì per tutta la durata del contratto.

L'Appaltatore dovrà nominare uno o più sostituti del referente e comunicarne preventivamente i calendari di reperibilità ed avvicendamento, nonché i recapiti telefonici ed altri dati necessari per una rapida ed efficace reperibilità.

Il referente sarà tenuto a:

- a) ricevere e fare eseguire gli ordini di servizio;
- b) intervenire ogniqualvolta sia convocato da parte del RUP o del DEC per la risoluzione di eventuali problematiche insorte;
- c) sottoscrivere la contabilità delle prestazioni secondo le modalità stabilite dal DEC.

Qualora il referente riterrà che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del DEC per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva delle prestazioni

avvalendosi delle prestazioni di personale idoneamente qualificato, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione del servizio in relazione agli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del referente e, in generale, di tutto il personale addetto alle prestazioni oggetto di appalto, che deve essere di gradimento del DEC.

ART. 18 CONTABILITÀ E MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La contabilità delle prestazioni verrà tenuta secondo le norme del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e del presente contratto.

Il DEC, col procedere delle attività, provvederà a redigere la contabilità in base alle quantità delle prestazioni eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione delle fatture nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli "PREZZI" e "Modalità di pagamento del corrispettivo" del presente contratto.

L'Appaltatore dovrà consegnare la documentazione necessaria alla redazione della contabilità e mettere a disposizione il personale tecnico allo scopo richiesto dal DEC.

Le prestazioni da allibrarsi in contabilità saranno quelle regolarmente ed effettivamente eseguite, misurate e registrate in contraddittorio con il referente incaricato dall'Appaltatore.

Non saranno tenuti in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione ad eventuali ordini di servizio emessi da parte del DEC.

ART. 19 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel presente contratto, saranno a carico dell'Appaltatore e si intenderanno compensati nei prezzi unitari contrattuali delle singole prestazioni anche i seguenti obblighi e gli oneri:

- 1) l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare danni ai beni patrimoniali e a terzi;
- 2) tutte le spese di contratto, ivi comprese le spese di bollo e registrazione in caso d'uso, nonché quelle per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi e autorizzazioni inerenti l'esecuzione delle prestazioni;
- 3) ogni altra attività prevista dalla normativa di riferimento affinché l'esecuzione delle prestazioni avvenga a regola d'arte.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli obblighi e oneri relativi a:

- a) l'osservanza di tutta la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
- b) l'osservanza di tutte le norme concernenti l'assunzione del personale e le assicurazioni varie del personale stesso contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei

- lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le altre disposizioni;
- c) la gestione dell'appalto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni di cui D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
 - d) l'utilizzo di attrezzature e i mezzi d'opera conformi alle prescrizioni vigenti;
 - e) l'informazione del DEC o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e l'ottemperanza, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
 - f) l'applicazione ai propri dipendenti delle disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali.;
 - g) l'esecuzione della fornitura nel rispetto dei tempi contrattuali.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire che tutti gli obblighi di cui sopra siano rispettati anche da parte di eventuali Imprese subcontraenti.

ART. 20

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO I TERZI

L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione delle prestazioni, sia il DEC e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prescrizioni di contratto, restando inteso che tali prescrizioni e gli elaborati di progetto sono idonei a permettere l'esecuzione del contratto a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore è tenuto, a propria cura e spese, ad adottare modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il DEC avrà emanato.

Ai fini suddetti l'Appaltatore è tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo "Garanzie" del presente contratto.

ART. 21

GARANZIE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al % (percento) dell'importo delle prestazioni oggetto del contratto e quindi per un importo pari a euro (in cifre)

..... euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione.

La Società ha il diritto di valersi della garanzia per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della fornitura.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

La garanzia dovrà essere consegnata alla Società prima della firma del contratto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati durante le attività previste dal presente contratto ed è obbligata a indennizzare la Società o i terzi dei danni medesimi.

ART. 22 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

L'Appaltatore dovrà ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di cui all'articolo "DURATA DEL CONTRATTO".

L'Appaltatore comunicherà per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimate le prestazioni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per l'effettuazione della verifica di conformità e degli adempimenti conseguenti.

ART. 23 VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI

Durante l'esecuzione del contratto la Società si riserva la facoltà di eseguire verifiche e prove in ordine alla rispondenza alla caratteristiche indicate nel Capitolato del prodotto fornito.

Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dall'apposito certificato si procederà alla verifica di conformità definitiva e al rilascio del relativo certificato da parte del DEC da approvarsi entro i successivi 2 (due) mesi.

Successivamente all'emissione e all'approvazione del Certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, delle

trattenute sull'importo netto progressivo delle forniture effettuate e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore.

ART. 24
PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN
PRESENZA DI TRAFFICO

L'Appaltatore dovrà essere in grado di effettuare eventuali prestazioni in presenza di traffico, fatti salvi gli oneri relativi alla posa e alla guardiania della segnaletica che rimarranno a carico della Società. Dovrà, pertanto, essere sempre garantita la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale anche per quelle attività che possono ripercuotersi indirettamente sull'utenza. Tutte le attività dovranno essere programmate, concordate dal DEC. A tale titolo il DEC potrà richiedere il frazionamento delle prestazioni e/o sospenderle temporaneamente.

Prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in presenza di traffico, l'Appaltatore dovrà richiedere alla Società il rilascio di specifica autorizzazione.

L'originale dell'autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata presso il luogo di esecuzione delle prestazioni.

ART. 25
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE

In tema di risoluzione del contratto, troverà applicazione l'articolo 108 del Codice.

ART. 26
SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione dell'appalto.

La Società potrà eseguire ispezioni ed acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Impresa deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotterà le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 27
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del DUVRI.

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto e in particolare:

- l'informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

In ordine al coordinamento e alla informazione reciproca di cui al comma 2, lettera b) del citato articolo 26, l'Appaltatore dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle prestazioni oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi interferenziali.

ART. 28
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01" e del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, ambiente e sicurezza" della Società consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità.
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione "FORNITORI E IMPRESE";
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Società avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per l'Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

ART. 29 DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge in materia, saranno definite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

ART. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL'APPALTATORE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di

recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato in e contattabile presso

ART. 32 FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 33
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- schema di contratto;
- DUVRI.

ART. 34
ULTERIORI DOCUMENTI

Le Parti sottoscrivono inoltre, per accettazione, il Modulo offerta economica presentato dall'Appaltatore in sede di gara.